

Legge regionale 13 settembre 1999 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

**Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.**

**Art. 11**

*(Interventi in materia di istruzione e cultura)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)(5)

**2.**

( ABROGATO )

(6)

**3.** Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 73, della legge regionale 4/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1999 a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA).

**4.** Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5131 (2.1.238.3.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento di programmi speciali ed altre iniziative didattiche>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

**5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio comunale della nave romana <<Julia Felix>> , ai fini della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa con gli organi della Soprintendenza regionale ai beni

culturali, di un museo di archeologia subacquea dell'Adriatico settentrionale.

**6.** Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5247 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana <<Julia Felix>> al fine della realizzazione nel territorio comunale di un museo di archeologia subacquea>> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.

**7.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il recupero ed il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.

**8.** Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5248 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Staranzano per finalità archeologiche>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

**9.** Al fine di favorire la più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi regionali pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, agli interventi promossi in tale materia dall'Unione europea nell'ambito del <<Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000- 2004)>> , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di raccolta e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli strumenti normativi ed i programmi di intervento comunitario, nonché la prestazione di assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti specifici di iniziative di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili di ammissione ai finanziamenti comunitari.

**10.** Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5344 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria

1.4 - sezione VI - con la denominazione <<Spese per l'attività di consulenza e di assistenza tecnica dell'Ente regionale teatrale per la partecipazione al "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000-2004)">> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

11. All'articolo 6, comma 14, della legge regionale 4/1999, la lettera m) è così modificata:

<<m) Comune di Monfalcone, per iniziative musicali collegate al Teatro comunale.>>.

12.

( ABROGATO )

(8)

13. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/1999, dopo la lettera g quater) sono aggiunte le seguenti lettere: <<g quinquies) Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste; g sexies) Centro studi e ricerche storiche <<Silentes loquimur>>; g septies) Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES.>>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5410 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

15. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g sexies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5411 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Centro studi e ricerche storiche "Silentes loquimur">> con lo stanziamento di lire 40 milioni

per l'anno 1999.

**16.** Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g septies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5412 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

**17.** Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5410, 5411 e 5412 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

**18.** Nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di un programma organico di interventi minori di adattamento e miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali appartenenti ad enti locali collegati al circuito teatrale della Regione.

(4)

**19.** Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per sostenere un programma di interventi volti all'adattamento e al miglioramento della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale>> e con lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.

**20.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l'anno 1999 da destinare al ripiano del disavanzo consolidatosi al 31 dicembre 1998 a fronte delle spese di gestione per l'attuazione della propria attività istituzionale.

**21.** Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI:

a) capitolo 5492 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 5493 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 - Fondi statali>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

**22.** All'onere derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 21, lettera b), si provvede mediante storno dallo stanziamento dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) capitolo 5512 - lire 75 milioni;

b) capitolo 5523 - lire 75 milioni;

c) capitolo 5562 - lire 50 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15.

**23.**

( ABROGATO )

(7)

**24.**

( ABROGATO )

(2)

**25.**

( ABROGATO )

(3)

**26.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche, riconosciuto Ente regionale con DPGR 20 novembre 1998, n. 0403/Pres., al fine di assicurare la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico.

**27.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli studenti della scuola dell'obbligo, delle opere di alcuni dei principali artisti friulani del '900.

**28.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe - BHE a favore della promozione della diffusione della cultura e della cooperazione tra l'Europa e la Siberia Orientale.

**29.** Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 70 milioni, di lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e 1.6 - sezione VI:

a) capitolo 5413 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al centro Friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 5414 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere di alcuni dei principali artisti friulani>> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;

c) capitolo 5415 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe (BHE)>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

**30.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine di assicurare la realizzazione della campagna di scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.

**31.** Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5258 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 18/2000

**2** Comma 24 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

**3** Comma 25 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

**4** Integrata la disciplina del comma 18 da art. 5, comma 16, L. R. 15/2005 . Vedi anche la disciplina transitoria di cui al comma 17 del medesimo art. 5., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 22/2007

**5** Comma 1 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

**6** Comma 2 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

**7** Comma 23 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

**8** Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.